



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L'AGEVOLAZIONE ACE SPETTA NEL CASO DI RINUNCIA AD UN CREDITO CHE INCREMENTI IL PATRIMONIO SOCIETARIO

- Sentenza del 23/02/2026, n. 138 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

Composizione

- Pres. Prato
- Rel. Marcoleoni

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Agevolazione ACE - Patrimonializzazione della società - Conferimenti in denaro - Rinuncia ad un credito - Spettanza.

Massima

In tema di aiuto alla crescita economica (ACE), l'agevolazione spetta in tutte le ipotesi di patrimonializzazione dell'impresa, poiché la disciplina, volta a incentivare il rafforzamento del capitale proprio e a riequilibrare il trattamento fiscale tra capitale di rischio e capitale di debito, ricomprende non solo gli accantonamenti di utili a riserva e i conferimenti in denaro, ma anche la rinuncia a crediti del socio che determini un incremento effettivo del patrimonio netto della società.

Rif. Normativi

- D.L. 6/12/2011 n. 201 art. 1, comma 5
- D.M. Economia e Finanze 14/03/2012, art. 5

Correlate

- Cass. civ., Sez. 1, n. 3946 del 19/02/2018

Anno pubb.

- 2026.